

NUOVO ACCORDO 10 LUGLIO 2008

Per i ricorsisti con contratto a tempo determinato con la Spa Poste Italiane

Ancora una volta alcune (non tutte) OO:SS e la Spa Poste Italiane stipulano un accordo per la definizione del contenzioso giudiziario dei contrattisti a termine.

Ancora una volta, gli Avvocati che da anni stanno assistendo tali lavoratori, vengono volutamente tenuti fuori, pur essendo gli inevitabili “protagonisti” del contenzioso, nonché, quali tecnici, i più “preparati” per affrontare qualsiasi trattativa che coinvolga gli interessi per i propri assistiti.

In questo primo intervento non si intende prendere in esame il contenuto di tale accordo.

Ogni singolo interessato, se lo riterrà, potrà richiedere esclusivamente per iscritto (non si forniscono indicazioni telefoniche che poi potrebbero essere mal comprese), ricevendo risposta scritta, parere, sulla posizione personale in corso di giudizio circa le problematiche che l'accordo pone per la eventuale adesione.

Ciò che deve essere immediatamente chiaro e che:

- 1) l'accordo non prevede la partecipazione dei difensori tecnici, cioè degli avvocati delle parti in causa (sia l'avvocato del lavoratore, sia l'avvocato dell'azienda).
- 2) L'assenza degli Avvocati comporta automaticamente, in caso di pendenza del giudizio, l'obbligo di entrambe le parti di pagare in solido le spese dei rispettivi difensori tecnici.
- 3) L'accordo del 10.07.08, a differenza dell'accordo 13.1.06, prende in esame la questione relativa all'obbligo al pagamento solidale delle parti per le spese legali predisponendo una MANLEVA reciproca al fine di

evitare alla Spa Poste di essere chiamata, senza la possibilità di ottenere la restituzione del versato da parte del lavoratore, a pagare le spese dei difensori dei lavoratori con giudizio pendente.

- 4) Tutti i lavoratori, nessuno escluso, devono pertanto essere coscienti che firmando l'accordo oltre alla restituzione degli arretrati calcolati al lordo (cioè un 25 – 30% in più rispetto al percepito), dovranno far fronte al pagamento delle spese legali maturate dal loro difensore.
- 5) La firma dell'accordo con l'assenza del proprio difensore determina l'automatica decadenza del rapporto professionale con il conseguente obbligo di definire i rapporti economici sottostanti secondo le vigenti tariffe professionali, tenuto conto ovviamente di quanto già eventualmente versato e con la coscienza che la sottoscrizione di verbali di transazione predisposti dalla controparte, o comunque senza la partecipazione del legale di fiducia determina anche il venire meno di qualsiasi eventuale accordo verbale e/o le Organizzazioni Sindacali di riferimento.
- 6) Le richieste di parere sulla opportunità di sottoscrivere l'accordo, **dovranno essere pertanto rivolte per iscritto** (a mezzo fax al n. 0585 75457 oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo: info@studiolalli.it) e facendo uso del facsimile allegato alla presente, nel quale, si sottolinea, l'interessato dà atto di aver preso conoscenza del presente comunicato e della disciplina ivi contenuta circa gli obblighi economici verso il proprio difensore.